



## DIRETTIVE DEL CDA PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DELL'AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE

### Contesto

Per l'Agenzia Formativa della Provincia di Varese il contratto collettivo integrativo del 2019 costituisce il primo contratto collettivo decentrato, poiché l'agenzia solo a partire dal 2017- 2018 dispone di un proprio organico, in attuazione del Programma triennale di fabbisogni del personale e ai sensi dell'art. 31 del 165/2001, di cui all'accordo con le OO.SS. e la Provincia di Varese attualmente in fase di definizione.

Nel corso di questi anni l'Agenzia ha operato con il personale in "assegnazione funzionale" dalla Provincia di Varese e con personale con contratti di lavoro atipici. Solo a partire dal 2019 l'Agenzia disporrà delle condizioni per potere procedere alla regolazione autonoma del proprio rapporto di lavoro in completamento del percorso di autonomizzazione organizzativa ed economica dalla Provincia di Varese che potrà essere attivato con la programmazione del Bilancio di previsione 2019 e triennale 2019/2021.

In relazione a ciò le risorse da destinare alla contrattazione integrativa vengono definite da questo ente per la prima volta assimilando l'Agenzia, su tale tema, agli enti di nuova istituzione che definiscono il fondo per le risorse decentrate per la prima volta. In relazione a tale situazione non si può applicare quanto previsto dall'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 (basato su principi storici), e di fatto non esistono disposizioni specifiche, ma indirizzi generali specificati dall'Aran con proprie comunicazioni. Tali comunicazioni precisano che la costituzione del fondo per gli enti di nuova istituzione (ossia per gli enti che lo costituiscono per la prima volta), deve seguire un principio di ragionevolezza in analogia a quanto previsto per l'applicazione del ex art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999.

In buona sostanza l'Aran richiama l'esigenza di stabilire un fondo calcolato attraverso un accessorio medio che abbia gli stessi livelli economici degli enti simili a quello di nuova istituzione e che segua l'evoluzione dell'incremento dell'organico fino a che l'organico stesso non entri "a regime", cioè ai livelli congruenti con quelli programmati o definiti da leggi.

In aggiunta a tale criterio occorre peraltro richiamare il criterio generale dato dal vincolo di bilancio da intendersi in senso economico e non solo contabile, quindi come sostenibilità economica della spesa del personale.

Fermo restando che la contrattazione integrativa avente validità triennale, si sviluppa nelle materie previste dall'art. 7 comma 4 del CCNL 2018, si dà comunque la possibilità alla delegazione trattante di parte datoriale di sottoscrivere il contratto integrativo almeno per le materie necessarie allo sviluppo della contrattazione annuale prevista dal medesimo art. 7 comma 4 lett. a) e alle materie ad esso strettamente inerenti. Le materie restanti per quanto concerne la parte datoriale potranno essere oggetto di clausole di rinvio o di sessioni negoziali successive concordate tra le parti.



## Fondo

Sulla base di quanto precedentemente esposto si dà mandato alla delegazione di parte datoriale di negoziare la distribuzione delle risorse accessorie il cui ammontare dovrà essere definito sulla base dei seguenti limiti:

- a) a livello complessivo il fondo per le risorse accessorie dovrà essere definito sulla base di un valore medio per il personale, comparato alla parte accessoria della retribuzione della Provincia di Varese, tenuto conto degli incrementi del personale in attuazione del Programma triennale dei fabbisogni del personale ovvero stabilire un limite al fondo connesso a valori di bilancio;
- b) a livello individuale l'accessorio medio del personale dovrà essere definito in stretta correlazione alla retribuzione accessoria erogata ai dipendenti dell'amministrazione provinciale, tenuto comunque conto delle specificità del settore.

Laddove l'Agenzia incrementi le proprie entrate, con fonti diverse dal sistema di finanziamento dei percorsi in diritto dovere di istruzione e formazione e dalle entrate del contributo al funzionamento erogato dalla Provincia di Varese, una quota di tali risorse potrà essere destinata a incrementare le risorse annuali del fondo destinandole solo alla retribuzione variabile e distribuendole secondo i criteri definiti dal contratto integrativo. L'erogazione potrà avvenire unicamente a seguito dell'effettivo utile di commessa generato dall'iniziativa.

## Criteria per l'attribuzione dei premi correlati alla performance per il personale e per i titolari di posizione organizzativa

I criteri generali per l'attribuzione dei premi correlati alla performance implicano che l'Agenzia dovrà dotarsi di un sistema di misurazione e valutazione della performance che si ispiri, nel rispetto dell'autonomia tipica dell'Agenzia stessa, a quanto previsto del D.Lgs. n. 150/09.

A tale fine l'Agenzia si doterà di un sistema di misurazione e valutazione della performance nell'ambito del quale si prevederà un documento di programmazione denominato "piano delle performance", e la relativa identificazione delle modalità, misurazione e valutazione delle performance organizzate e individuali per i dipendenti e per i titolari di posizione organizzativa.

In relazione al sistema di misurazione e valutazione della performance la contrattazione integrativa dovrà stabilire quanto destinare alla performance organizzativa e quanto alla performance individuale, e le modalità di calcolo che legano la valutazione della performance ai livelli retributivi dei premi collettivi e individuali.

In relazione a ciò in sede di contrattazione integrativa aziendale si potrà privilegiare la premialità collegate alle performance organizzative e di carattere collettivo, ferma restando l'esigenza di riconoscere in modo equo il contributo individuale dei lavoratori.

## Progressioni economiche

Nel quadro delle previsioni del contratto nazionale nessuna progressione economica potrà essere effettuata nel periodo di vigenza del contratto integrativo.



## Indennità

Fermo restando la possibilità di ridefinire i criteri di definizione delle indennità connesse a particolari condizioni di lavoro, si ritiene opportuno porre particolare attenzione all'attività didattica valorizzandola in modo adeguato. Potranno essere altresì identificate indennità di responsabilità, coerenti al dettato contrattuale, finalizzate a valorizzare particolari attività amministrative.

In ogni caso le indennità saranno regolate in relazione al principio dell'effettività della prestazione.

## Elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 52 CCNL.

In sede di contrattazione integrativa si dovrà valutare l'opportunità di modificare i contingenti di personale con contratto di lavoro a tempo parziale identificando le categorie e i profili professionali interessati.

## Altre materie

Per tutte le altre materie rispetto alle quali non sono stati dati specifici indirizzi il Consiglio di Amministrazione lascia alla volontà delle parti. Sulle suddette materie si ritiene tuttavia opportuno che le parti procedano attraverso clausole di rinvio in modo da assicurare la celerità della trattativa e la gradualità di applicazione dei diversi istituti coerentemente alla capacità operativa dell'agenzia stessa e di procedere con un'adeguata elaborazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Marina Rossignoli